

Opportunità di finanziamento nelle start up innovative



BRESCIA. È frequente che le società innovative («Start Up Innovative» - Sui), per il finanziamento delle loro iniziative, ricorrano al sostegno di soggetti terzi a loro estranei ai quali offrono opportunità di ingresso nel loro capitale o di rendimento delle somme ricevute in prestito, a condizioni variabili in funzione dei risultati ottenuti dalle Sui medesime. Uno strumento utilizzabile per la formalizzazione di tali "finanziamenti" è costituito da contratti contenenti clausole particolari, denominati "Strumenti Finanziari di Partecipazione" (Sfp.). L'organo assembleare della Sui, ai sensi dello statuto, deve essere statutariamente autorizzato ad emettere strumenti S.F.P., destinati alla sottoscrizione da parte di soci o di soggetti terzi (denominati "Titolari"). Il Titolare di un Sfp, apportatore delle risorse finanziarie generalmente in forza di un accordo quadro sottoscritto con la Start Up Innovativa, può acquisire una serie di diritti quali, ad esempio: (a) Il diritto di ottenimento di una licenza d'uso per l'utilizzo e per lo sfruttamento dei risultati conseguiti dalla Sui nel corso del programma di ricerca della

società finanziata. (b) Il diritto di ottenimento di una quota del capitale sociale della società stessa all'esito del programma di investimento. L'esercizio dei diritti di cui alla lettera a), comporterà l'imputazione a corrispettivo per la concessione delle rispettive licenze di sfruttamento (con scorporo I.V.A.) dell'importo dei contributi erogati dal finanziatore. L'esercizio dei diritti di cui alla lettera b), da parte del finanziatore, comporterà l'imputazione a capitale sociale e/o a sovrapprezzo dell'importo dei contributi erogati e non ancora imputati a corrispettivo. Indipendentemente dall'avvenuto o non avvenuto esercizio dei diritti di cui alla lettera a), sia l'esercizio del diritto di cui alla lettera b), sia il suo mancato esercizio entro il termine previsto nel testo dell'accordo quadro, comporteranno l'estinzione dello S.F.P. che si estinguerà, senza che insorgano ulteriori diritti a favore del finanziatore. In quest'ultima ipotesi la Sui sarà liberata da qualsiasi obbligazione nei confronti del finanziatore e l'importo ricevuto verrà acquisito e incluso tra le riserve patrimoniali della società stessa. //